

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 gennaio 2017

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 1.

Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 1.

Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente, gli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi connessi al completamento degli interventi di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 1979, 1982-1984 e 1997.

Art. 2

(Omessa presentazione del progetto degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno presentato al Comune competente il progetto degli interventi ammessi a finanziamento, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) sono dichiarati decaduti dalle provvidenze con le modalità e i termini di cui al comma 2. Sono fatti salvi gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi di recupero (P.I.R.) di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, qualora risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Sono altresì fatti salvi gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi integrati di recupero acquistati dai Comuni dopo il sisma del 1997 e destinati a pubblici servizi.

2. I Comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano una ricognizione degli interventi per i quali opera la decadenza di cui al comma 1 ed adottano, ove non vi abbiano ancora provveduto, i conseguenti provvedimenti di decadenza dal contributo; gli esiti dell'attività di ricognizione sono comunicati alla Regione entro i quindici giorni successivi. Entro il medesimo termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Comune emette, per i soli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, la diffida ad adempiere prevista dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dallo stesso articolo.

Art. 3

(Integrazione documentale)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta dal Comune per il rilascio della concessione contributiva entro i termini stabiliti, ancorché sia intervenuto un provvedimento di decadenza, possono presentare al Comune competente tale documentazione, comprensiva degli atti autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal contributo. Nel caso in cui tale documentazione sia prodotta nei termini previsti dal presente comma e alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato adottato un provvedimento di decadenza, il Comune, con l'atto di concessione del contributo, dispone altresì, l'annullamento del provvedimento di decadenza medesimo.

2. Il Comune competente, acquisita la documentazione integrativa di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate dalla Giunta regionale con proprio atto comunicato ai Comuni e ai soggetti interessati, procede al rilascio delle concessioni contributive, entro il termine di centottanta giorni dalla data della comunicazione dell'atto medesimo.

3. La Giunta regionale, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, su istanza dell'interessato, da protrarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo termine di cui al comma 2, diffida il Comune ad adempiere entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta per il rilascio della concessione contributiva. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data della comunicazione comunale del rilascio della concessione contributiva e ultimarli nei successivi ventiquattro mesi, a pena di decadenza dal contributo.

5. Qualora l'esecuzione degli interventi sia subordinata al finanziamento delle proprietà pubbliche ricomprese nell'ambito degli stessi interventi o alla realizzazione di opere pubbliche interferenti con gli stessi, il termine di sessanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di consegna dei lavori dell'intervento di parte pubblica ovvero da quella di ultimazione dell'opera pubblica interferente.

6. La decadenza dal contributo prevista dai commi 1 e 4 non opera per gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, nel solo caso in cui risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Il Comune emette la diffida ad adempiere prevista dal comma 6 del medesimo articolo 8, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dai commi 1 e 4.

7. Su istanza degli interessati, da presentarsi al Comune competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento relativo alle varianti di cui alla D.G.R. n. 749/2007, la cui domanda è stata presentata entro il 29 maggio 2007, è riaperto e concluso dal Comune entro centottanta giorni dal ricevimento della medesima istanza.

Art. 4

(Inizio e ultimazione dei lavori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituiti in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimarli entro i successivi ventiquattro mesi.

2. Coloro che, pur avendo regolarmente iniziato i lavori, non li hanno ultimati entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, devono ultimarli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 3, comma 4 e dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituiti in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni, non decadono dal contributo, salvo quanto previsto al comma 7. Non decadono, altresì, dal contributo coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prodotto la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998 e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. 30/1998, oltre i termini stabiliti dai Comuni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo, salvo il caso in cui la documentazione sia stata prodotta ai sensi del comma 4 e salvo quanto previsto al comma 7, la documentazione di rendicontazione finale e il documento unico di regolarità contributiva, nonché l'eventuale documentazione integrativa degli stessi, devono essere trasmessi ai Comuni, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori; nel caso di documentazione incompleta, nei successivi trenta giorni, il Comune assegna all'interessato il termine di trenta giorni per l'integrazione documentale.

6. Per gli interventi di cui al comma 4 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già prodotta la documentazione di rendicontazione finale e il documento di regolarità contributiva, è fatta salva la documentazione già prodotta prima dell'entrata in vigore della presente legge ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni; qualora la stessa documentazione fosse incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in sessanta giorni, che decorrono dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune.

7. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati i lavori, il termine di sessanta giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo. Il Comune verificato che i soggetti interessati hanno dato corso agli adempimenti di cui ai medesimi commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce, all'avente diritto l'ammontare del contributo non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza dal contributo prevista per il mancato rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 non opera per gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, nel solo caso in cui risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Il Comune emette la diffida ad adempiere prevista dal comma 6 del medesimo articolo, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dai commi 1 e 2.

10. Il Comune competente dispone l'erogazione del saldo del contributo, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui ai commi 5, 6 e 7 o dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 13, in materia di attività di controllo.

11. Qualora l'importo delle spese sostenute, documentato a mezzo fatture quietanzate, risulti inferiore rispetto a quello del consuntivo dei lavori eseguiti, il Comune eroga il saldo del contributo previa rideterminazione dello stesso sulla base dell'importo della spesa documentata ammissibile a contributo.

12. Qualora nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 i lavori risultino ultimati soltanto per alcuni degli edifici facenti parte dell'unità minima di intervento (U.M.I.), il Presidente del consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, su conforme delibera dell'assemblea del consorzio stesso, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori e della presenza di contabilità separate, presenta la proposta di disaggregazione dell'U.M.I. al Comune competente, il quale, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, provvede all'approvazione della variante al P.I.R. e al rilascio di separate concessioni contributive.

13. Qualora ai sensi del comma 12, il Comune abbia provveduto al rilascio di separate concessioni contributive, il termine di cui al comma 5 per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativa agli edifici per i quali risultano ultimati i lavori, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva di cui al comma 12.

14. Le U.M.I. risultanti dalla disaggregazione permangono nella originaria priorità di intervento e alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 8 e 9. In tale ipotesi i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva.

15. Limitatamente ai soli interventi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale di nuclei familiari ivi residenti, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'ultimazione parziale dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio è riconosciuto un contributo pari alla minore somma tra il costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie complessiva di ciascuna delle unità immobiliari costituenti l'edificio, a condizione che vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio.

16. La variazione di priorità delle U.M.I. tra le fasce finanziate dal P.I.R. può essere disposta con provvedimento assunto dal responsabile dell'ufficio comunale competente da comunicare alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 5

(Attività di controllo sugli interventi dei privati)

1. L'attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti è effettuata dal Comune.

2. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comune competente l'elenco dei procedimenti non ancora conclusi, oggetto di verifica e controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180.

3. Il Comune entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, comunica alle strutture regionali competenti lo stato di ciascun procedimento concessorio.

4. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, espletate le attività di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, abbiano provveduto all'erogazione del saldo del contributo, il procedimento di verifica di cui all'articolo 13, comma 2, della d.g.r. 5180/1998 si ritiene concluso. Il Comune, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge trasmette alle strutture regionali competenti la comunicazione di fine lavori.

5. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato erogato il saldo del contributo, il Comune esegue le attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti. Il Comune entro novanta giorni dalla data di comunicazione di fine lavori informa sull'esito dell'attività di controllo le strutture regionali competenti allegando copia della comunicazione di fine lavori.

6. Per le concessioni contributive rilasciate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede al Comune competente la relativa documentazione da trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta stessa, ai fini del controllo di carattere amministrativo ed economico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

7. La Regione, per motivate esigenze istruttorie, può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta ai sensi del comma 6, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della documentazione stessa. La richiesta di integrazione della documentazione ha effetto sospensivo del termine previsto per l'espletamento dell'attività di controllo.

8. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già avviata la procedura di controllo di cui all'articolo 13, comma 3 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998 il Comune deve produrre la documentazione integrativa richiesta dalla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione integrativa.

9. Il Comune, qualora non abbia prodotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pratica concessoria richiesta dalla Regione per l'avvio del procedimento di controllo, deve trasmettere la stessa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

10. Nel caso in cui l'integrazione della documentazione di cui ai commi 7 e 8 non venga prodotta entro il termine di cui ai medesimi commi 7 e 8, la Regione espleta l'attività di controllo sulla base della documentazione acquisita agli atti. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, la Regione può disporre l'audizione dei tecnici comunali e di tecnici professionisti.

11. La Regione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 6, secondo periodo, 7, 8 e 9 comunica al Comune competente gli esiti dell'attività di controllo. Il Comune, entro i successivi novanta giorni assume i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare gli atti di concessione delle provvidenze alle risultanze dell'attività di controllo e ne trasmette copia alla Regione, ovvero formula le proprie motivate controdeduzioni e le trasmette alla Regione. Nel caso di controdeduzioni la Regione comunica al Comune l'esito del controllo entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione delle controdeduzioni e il Comune assume i provvedimenti amministrativi di propria competenza entro i successivi sessanta giorni.

12. Per gli interventi sottoposti a controllo il Comune trasmette alla Regione il provvedimento di approvazione della rendicontazione finale e di determinazione della rata di saldo del contributo entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. La Regione comunica gli esiti della verifica entro i successivi sessanta giorni.

13. L'erogazione del saldo del contributo a favore degli aventi diritto è subordinata all'acquisizione da parte del Comune degli esiti dell'attività di controllo di cui ai commi 11 e 12.

14. Qualora la rideterminazione dei contributi spettanti agli aventi diritto operata dal Comune ai sensi dei commi 11 e 12 comporti la necessità di procedere al recupero di somme indebitamente liquidate, è fatto obbligo al Comune competente di avviare i relativi procedimenti di recupero entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione degli esiti del controllo di cui ai commi 11 e 12, dandone contestuale notizia alla Regione. Eventuali inadempienze sono segnalate dalla Regione all'Ente di vigilanza competente in materia.

15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare le modalità tecniche e amministrative per l'attività di controllo di cui al presente articolo al fine di assumere un atto d'indirizzo univoco.

Art. 6

(Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)

1. I Presidenti dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 6/1998 trasmettono al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio, approvata dall'assemblea dei consorziati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla erogazione del saldo del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Comune, nei successivi sessanta giorni, fermo restando il limite massimo del contributo concedibile stabilito dal punto 6, primo periodo, del paragrafo C dell'allegato B alla D.G.R. n. 550/1999, eroga il contributo nei limiti dell'importo delle spese rendicontate.

3. Qualora l'importo delle somme erogate in anticipazione dal Comune risulti superiore all'importo rendicontato dal consorzio, il Comune procede al recupero delle somme eccedenti il contributo, maggiorate degli interessi legali, negli stessi termini di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

4. Nel caso dei consorzi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato erogato il saldo del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Misure su particolari tipologie di interventi)

1. Il termine per l'avvio delle attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse previste dai progetti di sviluppo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2005, n. 1036 (Eventi sismici 1997 - l.r. n. 30/1998, art. 4, comma 3-ter, lettera c), fascia N all'interno del P.I.R. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.), già prorogato con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 572 (Eventi sismici 1997 - D.G.R. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni.), è ulteriormente prorogato di trentasei mesi. Per le attività i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trentasei mesi per l'avvio delle attività medesime decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, su istanza degli interessati, subordinatamente alla presentazione alla Regione, di garanzia fideiussoria rimodulata nei termini e nell'importo in relazione ai nuovi termini di scadenza.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. Qualora il progetto di sviluppo risulti avviato nei termini prescritti solo per una parte degli edifici o delle U.M.I. interessate, la decadenza dal contributo opera, esclusivamente, sui rimanenti edifici o U.M.I. nei quali non risultano ultimati i lavori di ripristino e di rifunzionalizzazione e avviate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo.

Art. 8
(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse assegnate con il programma finanziario previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.l. 6/1998, per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 1997 e non utilizzate dal Comune per il verificarsi delle cause di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 11, della l.r. 30/1998, così come modificato ed integrato dall'articolo 13 della presente legge, ovvero per il mancato rilascio delle concessioni contributive nei termini stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 3, possono essere destinate dalla Regione al finanziamento di interventi collocati in altri settori della ricostruzione.

2. Il Comune, contestualmente all'adozione dei provvedimenti di decadenza, avvia il procedimento per il recupero delle somme indebitamente percepite dai privati, aumentate degli interessi legali, che devono essere restituite al Comune competente entro novanta giorni dalla data della richiesta formulata dal Comune stesso.

3. Il Comune, su istanza dell'interessato, può disporre il recupero delle somme di cui al comma 2 in forma rateizzata, fino ad un massimo di anni tre, con l'applicazione degli interessi legali.

4. Il Comune restituisce alla Regione l'importo risultante dalla differenza tra le erogazioni regionali e l'ammontare delle concessioni contributive, rideterminato a seguito dei provvedimenti di decadenza.

Art. 9
(Programmazione e rendicontazione opere pubbliche)

1. Gli enti assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), all'articolo 3, comma 1, ad eccezione dell'edilizia residenziale privata, e all'articolo 8, comma 3, del d.l. 6/1998, devono provvedere, pena la revoca del finanziamento, alla presentazione alla Regione dei progetti esecutivi approvati delle opere, entro il termine di dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento.

2. Per gli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 provvedono all'affidamento dei lavori e alla consegna degli stessi entro il termine di otto mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

4. Per gli interventi il cui contributo è stato già concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

5. Per i progetti degli interventi di cui al comma 1 approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli enti attuatori provvedono alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dal capitolato speciale d'appalto che comunque non può essere fissato oltre ventiquattro mesi dalla data di consegna degli stessi.

6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 trasmettono alla Regione la documentazione di rendicontazione finale necessaria per l'erogazione del saldo entro il termine massimo di dodici mesi dalla conclusione dei lavori. Le spese non rendicontate entro tale termine sono decurtate dal finanziamento concesso.

7. Per gli interventi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 6 è stabilito in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale, previa diffida, dispone l'intervento delle strutture regionali competenti, presso gli enti attuatori, limitatamente all'espletamento delle attività di verifica tecnico amministrative funzionali alla predisposizione degli atti di rendicontazione finale.

8. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono presentare motivata istanza alla Regione al fine di chiedere il supporto delle strutture regionali competenti per l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche relative a lavori già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 7 e 8, fermo restando la responsabilità del procedimento e la titolarità dei relativi provvedimenti in capo all'ente attuatore.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, può prorogare i termini previsti dal presente articolo per un massimo di ulteriori dodici mesi per gli interventi di importo complessivo assegnato pari o superiore a un milione di euro. Può, altresì, essere concessa, a seguito di motivata richiesta dell'ente attuatore, una proroga per fatti non imputabili allo stesso.

11. La Giunta regionale con proprio atto può, altresì, prorogare i termini previsti dal presente articolo, per un massimo di centoventi giorni, in favore dei Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, indicati nell'allegato 1 al decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), così come integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 205 del 11 novembre 2016 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016). Tale proroga può aggiungersi a quella di cui al primo periodo del comma 10.

Art. 10
(Disposizioni inerenti gli eventi sismici 1979 e 1982-1984)

1. Il Comune che non ha provveduto alla erogazione a saldo del contributo entro i termini di cui dall'articolo 3,

comma 1, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), o entro i termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), procede alla erogazione del suddetto contributo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne dà comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

2. Il Comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 4/2011 deve effettuare i prescritti adempimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa e darne comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

3. Il Comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della l.r. 7/2012, deve effettuare i prescritti adempimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa e darne comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

4. Qualora il Comune non provveda agli adempimenti di propria competenza nei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3, il costo degli interventi è a carico del Comune stesso.

5. Qualora, per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici, finanziati a seguito degli eventi sismici 1979 e 1982-1984, il Comune debba recuperare somme nei confronti dei beneficiari dei contributi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 11 (Ulteriori disposizioni)

1. Il Comune, qualora l'azione giudiziaria di recupero dei crediti vantati verso il beneficiario del contributo abbia avuto un esito infruttuoso, adotta un provvedimento motivato di archiviazione del procedimento concessorio e lo trasmette alla Regione. In questi casi, la Regione non avvia azioni di recupero del contributo trasferito al Comune interessato.

2. È istituito un apposito fondo regionale al fine di finanziare le somme non recuperate dai Comuni ai privati nei casi di cui al comma 1.

3. È istituito un apposito fondo regionale al fine di consentire il completamento delle opere pubbliche rimaste incompiute a seguito della risoluzione anticipata del contratto di appalto, anche se contestata in giudizio. Le risorse del fondo non possono essere utilizzate in caso di sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico dell'ente appaltante, fatta salva diversa disposizione adottata dalla Giunta regionale con proprio atto, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e dell'utilità dell'opera pubblica.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di utilizzo dei fondi regionali dei commi 2 e 3.

5. Qualora l'impresa esecutrice dei lavori sia in procedura fallimentare o di altre procedure concorsuali si applica la normativa vigente in materia di Documento unico di regolarità contributiva.

6. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998 che hanno eseguito prima della concessione contributiva interventi edilizi a qualsiasi titolo su immobili danneggiati dal sisma del 1997, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, sono dichiarati decaduti dal contributo.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, da trasmettere alla Commissione consiliare competente, può prorogare, in favore dei Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, indicati nell'allegato 1 al d.l. 189/2016, così come integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 205/2016, per un massimo di centoventi giorni, i termini stabiliti dagli articoli:

- a) 2, comma 2;
- b) 3, comma 2;
- c) 4, comma 10;
- d) 5, commi 3, 4, 5, 6, primo periodo, 8 primo periodo, 9 primo periodo, 11 secondo e terzo periodo e 14;
- e) 10, commi 1, 2 e 3.

Art. 12 (Modificazioni e integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Al comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, le parole: “, *previo parere della competente commissione consiliare,*” sono soppresse e dopo le parole: “*per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3 ter*” sono aggiunte le seguenti: “*nonché per le unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter;*”.

2. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, sono aggiunti i seguenti:

“*3 quinquies. Il contributo spettante agli aventi diritto per gli interventi sulle tipologie di edifici di cui al comma 3 ter è determinato applicando un importo pari al cinquanta per cento dei costi base massimi ammissibili, adottati dalle Regioni Marche ed Umbria con l'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del d.l. 6/1998, rimodulati sulla base dei parametri tecnici ed economici previsti dalla medesima intesa nonché di quelle stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 52, comma 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio.*”

3 *sexsies. Il valore percentuale stabilito dal comma 3 quinquies è elevato al sessanta per cento per gli interventi sulle unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l.*

6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter. Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio e le finiture esterne.”.

Art. 13

(Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. L'articolo 8 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscano agli aventi diritto.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione.

4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto.

5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2.

6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, qualora gli interventi sugli edifici danneggiati ubicati all'interno dei programmi integrati di recupero, di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune, subordinatamente all'accertamento da parte dei Comuni stessi della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento o, in mancanza di tale interesse pubblico, alla manifestazione di interesse da parte del proprietario, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8.

7. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza dei termini della diffida di cui al comma 6. Gli esiti di tale verifica sono comunicati ai proprietari aventi diritto e al consorzio, ove costituito, nei successivi trenta giorni.

8. Qualora il Comune accerti che non sussiste l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita al momento dell'evento sismico ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 6/1998, destinata, al momento della manifestazione d'interesse, al rientro dei nuclei familiari ivi residenti o alla ripresa dell'attività produttiva, può manifestare il proprio interesse alla ricostruzione con una dichiarazione da inoltrare al Comune competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui al comma 7.

9. Il mancato rilascio, nei termini stabiliti, della dichiarazione di cui al comma 8 equivale al diniego dell'interesse alla ricostruzione.

10. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 il Comune procede, compatibilmente con la definizione di edificio di cui all'Allegato A) della d.g.r. 5180/1998, alla ridefinizione dell'ambito dell'intervento unitario attraverso una variante al programma integrato di recupero e si sostituisce ai proprietari o al consorzio inadempienti.

11. Il Comune dichiara la decadenza dal contributo qualora non risultino verificate le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui ai commi 6 e 8.

12. Nel caso di mancato versamento da parte dei proprietari sostituiti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla richiesta formulata dal Comune, della somma dovuta ai sensi del comma 4 o dell'importo di due rate consecutive autorizzate dal Comune ai sensi del comma 5, il Comune, nei successivi novanta giorni, si attiva per il recupero del credito, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 42, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dall'articolo 2748, secondo comma del codice civile. In caso di inutile decorso del suddetto termine per l'attivazione del Comune ai fini del recupero del credito, la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune ad adempiere entro il termine di novanta giorni, provvede, entro i sessanta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

13. La Giunta regionale può destinare parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-bis al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi per le quali non è prevista l'azione di rivalsa ai sensi del comma 4, nella misura massima del due per cento dell'importo dei lavori eseguiti in sostituzione.”.

Art. 14

(Modifica all'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività di controllo sulle costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed alla legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.l. 6/1998. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi.”.

Art. 15

(Modifica all'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 25 della l.r. 30/1998, le parole: *“all'articolo 8, comma 6-quater”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 8, comma 13”*.

Art. 16

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), le parole: *“30 giugno 2002”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 dicembre 2005”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003, dopo le parole: *“Gli enti locali, gli enti strumentali della regione e degli enti locali,”* sono aggiunte le seguenti: *“le aziende sanitarie regionali”*.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Al fine della stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie dei concorsi di cui alla legge 365/2000.

1 ter. La Regione incentiva i soggetti di cui al comma 1 che procedono alla stipulazione degli accordi di programma. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'incentivazione.”

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003, dopo le parole: *“Ordinanza del Ministero dell'Interno 25 luglio 2001, n. 3144”* sono aggiunte le seguenti: *“e al personale titolare al 31 dicembre 2015 di rapporti di lavoro a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma anche non in attività.”*

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1 ter, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 come integrato dall'articolo 1, comma 10 quater, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21.”

Art. 17

(Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. L'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituito dal seguente:

“Art. 52

(Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica)

1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie.

2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori delle strutture di cui al comma 1 per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso, al fine del loro mantenimento, previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate.

3. In casi eccezionali i Comuni possono procedere, previo assenso della Regione e trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita ai sensi dell'articolo 952, comma 2, del codice civile delle strutture prefabbricate di cui al comma 1, comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella misura massima del cinquanta per cento e comunque nel rispetto del piano comunale di emergenza predisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). L'alienazione delle strutture prefabbricate deve interessare tutta l'area o il comparto urbanizzato. Non possono essere vendute più strutture prefabbricate al medesimo soggetto o nucleo familiare.

4. L'eventuale alienazione di cui al comma 3 deve essere preceduta dalla legittimazione degli interventi, da effettuare ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale del 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), con una variante urbanistica secondo le procedure indicate dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 32, comma 4, lettera f), della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1.

5. Nei casi di cui al comma 3 il prezzo di alienazione è determinato dal Comune d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnolo-

gici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.

6. Le attrezzature di interesse comune e gli impianti realizzati a favore dei produttori agricoli, a seguito del trasferimento degli abitati di Civita, Chiavano e Castel Santa Maria del comune di Cascia, in conseguenza del sisma del settembre 1979, possono essere ceduti gratuitamente alle imprese utilizzatrici, previa rinuncia all'eventuale concessione contributiva sulle unità immobiliari danneggiate e non trasferite ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), nonché alla proprietà dell'area di sedime ove le stesse insistono.

7. L'importo stabilito all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ai fini dell'acquisto da parte delle imprese delle strutture delocalizzate, è ridotto del cinque per cento annuo decorrente dalla data di presa in consegna della struttura, se la struttura stessa è conforme agli strumenti urbanistici.

8. I materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate non conformi agli strumenti urbanistici o che non sono suscettibili di legittimazione possono essere ceduti gratuitamente, previa assunzione degli oneri connessi alla rimozione, nell'ordine: al Comune, all'impresa assegnataria o al proprietario dell'area. In via subordinata, i materiali possono essere ceduti, previo avviso pubblico, ad altro soggetto interessato secondo il criterio del miglior prezzo. Le somme eventualmente riscosse sono destinate alla copertura delle spese di manutenzione e rimozione delle strutture rimaste nella disponibilità della Regione.”.

Art. 18

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, compresi i fondi regionali di cui all'articolo 11, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 15 del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso d.l. 6/1998.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 17 gennaio 2017

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione 1 agosto 2016, n. 855, atto consiliare n. 736 (X Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività economiche e governo del territorio” con competenza in sede redigente e I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede consultiva, il 22 agosto 2016;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 2016, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Brega per la maggioranza e dal consigliere Liberati per la minoranza (Atto n. 736/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 10 gennaio 2017, deliberazione n. 146.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 2:

— Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1998, n. 24), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31 marzo 1998, n. 75), ed è stato modificato con: legge 31 dicembre 1998, n. 483 (in G.U. 13 gennaio 1999, n. 9), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1998, n. 302), decreto legge 13 maggio 1999, n. 132 (in G.U. 15 maggio 1999, n. 112), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14 luglio 1999, n. 163), legge 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. alla G.U. 22 maggio 1999, n. 118), decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (in G.U. 12 ottobre 2000, n. 239), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (in G.U. 11 di-

cembre 2000, n. 288), legge 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181) e legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300).

Si riporta il testo degli artt. 3 e 4, comma 4:

«3.

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4.

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, dell'O.M. 28 settembre 1997, [n. 2668] è prorogato fino al 31 dicembre 2012 e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

4.

Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili.

Omissis.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitano tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.

Omissis.».

— La legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), è stata modificata con leggi regionali: 3 gennaio 2000, 1 (in B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), 10 aprile 2001, 10 (in B.U.R. 18 aprile 2001, n. 18), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), 21 gennaio 2010, n. 3 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 gennaio 2010, n. 5) e 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

Per il testo vigente dell'art. 4, comma 3 si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica. Il testo vigente dell'art. 8, come modificato dalla presente legge all'art. 13, è il seguente:

«Art. 8

(Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscono agli aventi diritto.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione.

4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto.

5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2.

6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, qualora gli interventi sugli edifici danneggiati ubicati all'interno dei programmi integrati di recupero, di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune, subordinatamente all'accertamento da parte dei Comuni stessi della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento o, in mancanza di tale interesse pubblico, alla manifestazione di interesse da parte del proprietario, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8.

7. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza dei termini della diffida di cui al comma 6. Gli esiti di tale verifica sono comunicati ai proprietari aventi diritto e al consorzio, ove costituito, nei successivi trenta giorni.

8. Qualora il Comune accerti che non sussiste l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita al momento dell'evento sismico ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 6/1998, destinata, al momento della manifestazione d'interesse, al rientro dei nuclei familiari ivi residenti o alla ripresa dell'attività produttiva, può manifestare il proprio interesse alla ricostruzione con una dichiarazione da inoltrare al Comune competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui al comma 7.

9. Il mancato rilascio, nei termini stabiliti, della dichiarazione di cui al comma 8 equivale al diniego dell'interesse alla ricostruzione.

10. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 il Comune procede, compatibilmente con la definizione di edificio di cui all'Allegato A) della d.g.r. 5180/1998, alla ridefinizione dell'ambito dell'intervento unitario attraverso una variante al programma integrato di recupero e si sostituisce ai proprietari o al consorzio inadempienti.

11. Il Comune dichiara la decadenza dal contributo qualora non risultino verificate le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui ai commi 6 e 8.

12. Nel caso di mancato versamento da parte dei proprietari sostituiti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla richiesta formulata dal Comune, della somma dovuta ai sensi del comma 4 o dell'importo di due rate consecutive autorizzate dal Comune ai sensi del comma 5, il Comune, nei successivi novanta giorni, si attiva per il recupero del credito, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 42, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dall'articolo 2748, secondo comma del codice civile. In caso di inutile decorso del suddetto termine per l'attivazione del Comune ai fini del recupero del credito, la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune ad adempiere entro il termine di novanta giorni, provvede, entro i sessanta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

13. La Giunta regionale può destinare parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-bis al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi per le quali non è prevista l'azione di rivalsa ai sensi del comma 4, nella misura massima del due per cento dell'importo dei lavori eseguiti in sostituzione.».

Note all'art. 3, commi 1, 6 e 7:

— Per il testo degli artt. 3 e 4, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, si vedano le note all'art. 2.

— La delibera della Giunta regionale 14 maggio 2007, n. 749, recante "Eventi sismici 1997. Disposizioni in ordine alla finanziabilità delle varianti all'erogazione del saldo del contributo, al cambio di priorità", è pubblicata nel B.U.R. 30 maggio 2007, n. 24.

Note all'art. 4, commi 1, 2, 4, 9, 12 e 15:

— Per il testo degli artt. 3 e 4, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.

— Il testo dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (si vedano le note all'art. 2), è il seguente:

«Art. 19

Documento unico di regolarità contributiva.

1. Il documento unico di cui all'art. 4, comma 4 attesta la regolarità contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile.

1-bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono liquidate previa attestazione della regolarità contributiva dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora non siano possibili verifiche più estese nei tempi previsti dall'intesa di cui all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo, l'attestazione è riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su tutto il territorio nazionale.

2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. Nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 4, comma 4, sono definite le modalità ed i tempi per il rilascio del documento unico.

3-bis. Qualora lo Sportello unico non rilasci l'attestazione di regolarità contributiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la stessa può procedere al pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di documentazione integrativa rivolta dallo Sportello unico o dagli Enti competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del termine per una sola volta.»

— Per il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 2).

«2.

Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni. Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.

4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente $S = 6$ per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'O.M. 28 settembre 1997, [n. 2668], completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati.».

Nota all'art. 5, commi 2, 4, 6 e 8:

— La delibera della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180, recante “Eventi sismici 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/98” è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 29 settembre 1998, n. 58.

Il testo dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 è il seguente:

«Art. 13
Vigilanza e controllo

1. Il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 su tutti gli interventi oggetto di contributo, si esplica a campione sul 10% dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul 10% degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori.

3. L'attività di controllo di competenza della Regione si esplica a campione prima e a fine dei lavori su almeno il 10% degli interventi.

Omissis.».

Note all'art. 6, commi 1, 2 e 4:

— Per il testo dell'art. 3, comma 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 7, comma 2 dell'Allegato 1 della delibera della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180 (si veda la nota all'art. 5, commi 2, 4, 6 e 8), è il seguente:

«Art. 7
Autorizzazione all'inizio dei lavori e priorità per la concessione del contributo

Omissis.

2. Il Comune, acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa verifica delle spese ammissibili, il relativo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnategli dalla Giunta Regionale per ciascuna delle priorità di cui al comma 3.

Omissis.».

— La delibera della Giunta regionale 21 aprile 1999, n. 550, recante “Eventi sismici del 26.09.97 e successivi. Programmi intergr. recupero. Finanz. opere infrastr. Approv. direttive attuative procedure per realizz. infrastr. e per concessione contributi per le UMI”, è pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 19 maggio 1999, n. 29.

Note all'art. 7, comma 1:

— La delibera della Giunta regionale 22 giugno 2005, n. 1036, recante “Eventi sismici 1997 - L.R. n. 30/98 art. 4 comma 3 ter lett. c) fascia N all'interno del PIR. Definizione delle risorse. Priorità e procedure”, è pubblicata nel B.U.R. 21 settembre 2005, n. 40.

— La delibera della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 572, recante “Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni”, è pubblicata nel B.U.R. 25 giugno 2014, n. 31.

Note all'art. 8, comma 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2, 4, 9, 12 e 15.

— Il testo degli artt. 2, comma 1, 3, comma 4, 7, comma 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (si vedano le note all'art. 2), è il seguente:

«Art. 2
Coordinamento istituzionale e tecnico.

1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

Omissis.

Art. 3
Programmazione degli interventi urgenti.

Omissis.

4. La Giunta regionale predispone e approva i programmi di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, tenuto altresì conto delle indicazioni degli enti proponenti. Per il Programma dei dissesti idrogeologici costituiscono priorità assolute gli interventi sui dissesti che rappresentino pericolo per centri abitati o infrastrutture.

Omissis.

Art. 7
Consorzi obbligatori.

Omissis.

3. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.».

— Per il testo vigente dell'art. 4, comma 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.

— Per il testo vigente dell'art. 8, comma 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 9, commi 1 e 11:

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, lett. e) del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2, 4, 9, 12 e 15.

— Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 2).

«8.
Interventi sui beni culturali.

Omissis.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294):

«Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).».

— Il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (pubblicato nella G.U. 11 novembre 2016, n. 264) è abrogato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294), a decorrere dal 18 dicembre 2016. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 205/2016.

Si riporta il testo dell'art.1, comma 1:

«[Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al *decreto-legge n. 189 del 2016*, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal *decreto-legge n. 189 del 2016* e dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al *decreto-legge n. 189 del 2016*, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal Commissario è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere. L'articolo 1, comma 2, del *decreto-legge n. 189 del 2016* si applica anche agli eventi sismici oggetto del presente decreto.

Omissis.] Abrogato.».

Note all'art. 10, commi 1, 2 e 3:

— Il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), è il seguente:

«Art. 3
Competenze dei comuni.

1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.

2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1, dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'eventuale avvio del procedimento di revoca.».

— Il testo degli artt. 1, commi 2 e 3 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), è il seguente:

«Art. 1
Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984.

Omissis.

2. Il Comune competente, entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, avvia il procedimento di decadenza previsto all'articolo 1, comma 4 della L.R. 4/2011, previa diffida ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, nel termine dei successivi sei mesi.

3. Il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso da parte del Comune competente.

Art. 2
Eventi sismici 1982-1984 - Presentazione documentazione finale.

1. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale di cui all'articolo 3, comma 1 della L.R. 4/2011 è stata prodotta al Comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal medesimo comma 1, per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 11, commi 6 e 7:

— Per il testo dell'art. 4, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 9, dell'Allegato 1 della delibera della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180 (si veda la nota all'art. 5, commi 2, 4, 6 e 8), è il seguente:

«Art. 9
Esecuzione anticipata dei lavori

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge 61 possono eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purché rispettino le procedure previste dal presente atto e previa acquisizione della autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 7.

2. L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del comma 1 non costituisce alcuna aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.».

— Per il testo dell'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 si vedano le note all'art. 9, commi 1 e 11.

— Per il testo dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, si vedano le note all'art. 9, commi 1 e 11.

Note all'art. 12, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, (si vedano le note all'art. 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Interventi a favore dei privati.

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

3. La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);

e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;

f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera e);

f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);

f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'aveute diritto al beneficio dichiarati di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori. La revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero.

3-bis. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge.

3-ter. Al di fuori delle fasce omogenee di cui al comma 3 sono individuate le seguenti tipologie di edifici:

a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data dal rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 6;

b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo;

c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;

d) altri edifici.

3-quater. La Giunta regionale individua, per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3-ter nonché per le unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter; le risorse, le priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

3 quinquies. Il contributo spettante agli aventi diritto per gli interventi sulle tipologie di edifici di cui al comma 3 ter è determinato applicando un importo pari al cinquanta per cento dei costi base massimi ammissibili, adottati dalle Regioni Marche ed Umbria con l'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del d.l. 6/1998, rimodulati sulla base dei parametri tecnici ed economici previsti dalla medesima intesa nonché di quelle stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 52, comma 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio.

3 sexsies. Il valore percentuale stabilito dal comma 3 quinquies è elevato al sessanta per cento per gli Interventi sulle unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter. Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio e le finiture esterne.

4. Il contributo è erogato in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento. La liquidazione della rata iniziale avviene all'inizio dei lavori, dietro dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate sono liquidate dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 19. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, la Giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa e promuove intese con Inps, Inail, Cassa edile, nonché con le UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro per attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui all'art. 19 e l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le intese prevedono il trasferimento per via telematica, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, delle informazioni sulla re-

golarità contributiva e sulla notifica preliminare agli enti interessati alla concessione dei contributi, al controllo ed alla vigilanza.

5. Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle modalità approvate dalla Giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del comma 3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Sui contributi concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione, per non meno del dieci per cento delle domande.

6. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, possono eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente legge e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 6 del 1998. L'esecuzione dei lavori non costituisce titolo, né criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni di lire ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26-bis dando comunicazione al Comune dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori.

7-bis. I soggetti di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui all'art. 26-bis, ai soli fini degli interventi privati di ricostruzione.

7-ter. La mancata osservanza della disposizione del comma 7 impedisce l'erogazione del contributo.

8. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi Comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di cui al comma 3.

9. La Giunta regionale procede annualmente a verificare l'effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun Comune anche al fine di determinare l'entità delle successive assegnazioni di fondi e di effettuare eventuali conguagli.»

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2, 4, 9, 12 e 15.

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301):

«Art. 52.
(Interventi vari)

Omissis..

27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

Omissis..».

Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

— Per la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro degli Interni 31 maggio 1999, n. 2991, recante "Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile" (pubblicata nella G.U. 4 giugno 1999, n. 129):

«Art. 1

1. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le Regioni concedono un contributo fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo delle spese ammesse a contributo. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità di cui alla legge 61/1998 e all'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 2).

«5.
Interventi a favore delle attività produttive.

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

Omissis..».

— Il testo dell'Allegato A) della delibera della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180 (si veda la nota all'art. 5, commi 2, 4, 6 e 8), è il seguente:

«Allegato A
alla Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

* * * * *

Si intende per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.».

— Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181):

«Art. 42.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici)

Omissis.

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

Omissis.».

— Il codice civile è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S.. Si riporta il testo dell'art. 2748, secondo comma:

«Art. 2748
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.

Omissis.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari [c.c. 2808] se la legge non dispone diversamente [c.c. 2772; disp. att. c.c. 234].».

Note all'art. 14, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, (si vedano le note all'art. 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione.

1. *L'attività di controllo sulle costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed alla legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.l. 6/1998. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi.*

2. Nei Piani e nei Programmi di cui agli articoli 2 e 3 sono stabiliti i progetti che, per rilevanza tecnica od economica, sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta regionale che, a tal fine, può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 16. Sugli altri progetti la Giunta regionale verifica, anche a campione, la coerenza delle opere previste con le linee guida approvate e l'ammissibilità a contributo delle stesse.

3. [La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge n. 6 del 1998, per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi].

4. [Per la verifica di conformità in corso d'opera di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentiti gli Ordini professionali competenti, predispone l'elenco degli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare e stabilisce il compenso in misura forfettaria. L'incarico ai tecnici verificatori avviene nel rispetto del principio della rotazione].

5. Dell'attività di controllo, comprensiva di quella esercitata dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle U.S.L., viene costituito un archivio cui hanno accesso gli enti appaltanti e quelli preposti alla vigilanza sui cantieri. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale regionale dei controlli eseguiti e del loro esito e riferisce semestralmente al Consiglio regionale sull'attività di controllo e vigilanza esercitata dagli uffici regionali e dagli enti preposti.

6. Nel caso di accertamento, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle obbligazioni contributive, la Giunta regionale può procedere alla revoca del contributo concesso ai sensi della legge regionale 19 marzo 1996, n. 5.

6-bis. La Giunta regionale emana i criteri e le direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245.

— La legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata con legge regionale 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58).

— Per il testo dell’art. 2, comma 3, lett. a) del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all’art. 4, commi 1, 2, 4, 9, 12 e 15.

Nota all’art. 15, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 25, comma 1-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, (si vedano le note all’art. 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25
Norma finanziaria.

Omissis.

1-bis. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8, comma 13, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, con imputazione alla U.P.B. 03.1.005 - cap. 307 (n.i.).

Omissis.».

Note all’art. 16, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente degli artt. 1, comma 1, lett. b), 5, 8 e 9 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2, recante “Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (pubblicata nel B.U.R. 12 febbraio 2003, n. 6), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1
Finalità.

1. La presente legge ha come finalità:

Omissis.

b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 31 dicembre 2005, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell’articolo 6-ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Art. 5
Accordo di programma.

1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, *le aziende sanitarie regionali* per la copertura dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all’assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla legge n. 365/2000.

1 bis. Al fine della stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie dei concorsi di cui alla legge 365/2000.

1 ter. La Regione incentiva i soggetti di cui al comma 1 che procedono alla stipulazione degli accordi di programma. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l’incentivazione.

Art. 8
Applicabilità.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di cui all’articolo 3 dell’O.M. 25 luglio 2001, n. 3144 e al personale titolare al 31 dicembre 2015 di rapporti di lavoro a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma anche non in attività del Ministero dell’interno.

Art. 9
Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti nel Titolo II della presente legge si provvede mediante l’utilizzo dei fondi indicati nell’articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, secondo le disponibilità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dall’articolo 52, comma 25, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Gestione della risorsa umana” del bilancio annuale 2003.

1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti all’articolo 5, comma 1-ter, si provvede mediante le risorse di cui all’articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 come integrato dall’articolo 1, comma 10-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21.».

— La legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone

della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000” è pubblicata nella G.U 11 dicembre 2000, n. 288.

— L’ordinanza del Ministero dell’Interno 25 luglio 2001, n. 3144, recante “Disposizioni varie di protezione civile (Ordinanza n. 3144)” è pubblicata nella G.U 30 luglio 2001, n. 175 e corretta con comunicato 9 agosto 2001 (G.U. 9 agosto 2001, n. 184).

— Si riporta il testo dell’art. 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all’art. 2).

«14.

Norme di accelerazione e controllo degli interventi.

Omissis.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all’uopo predisposto. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio. Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Omissis.».

Note all’art. 17, alinea e parte novellistica:

— La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52.

— Si riporta il testo dell’art. 952, secondo comma del codice civile (si vedano le note all’art. 13, alinea e parte novellistica:

«952.

Costituzione del diritto di superficie.

Omissis.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [c.c. 956].».

— L’ordinanza del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 2000, n. 3049, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e altre disposizioni di protezione civile” è pubblicata nella G.U 14 aprile 2000, n. 88.

— Si riporta il testo dell’art. 15, comma 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (pubblicata nel S.O. alla G.U 17 marzo 1992, n. 64):

«15.

Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.

1. *Omissis.*

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

Omissis.».

— Il testo dell’art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), e modificato da leggi regionali: 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6) e 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58), è il seguente:

«Art. 66

Recupero urbanistico-edilizio.

1. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in

sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 35, comma 11.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della L.R. n. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al titolo I della stessa L.R. n. 21/2004.

10. [In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è restituita previa richiesta dell'interessato].

11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2013, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.

11-bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.».

— Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), modificato con: decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164) e decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300):

«Art. 58.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individualmente, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure sem-

plificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.».

— Il testo dell'art. 32, comma 4, lett. f) della legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 14, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 32
Varianti.

Omissis.

4. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

Omissis.

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

Omissis.».

— Il testo dell'art. 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, recante "Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 1° luglio 1981, n. 35), e modificato da leggi regionali: 31 maggio 1982, n. 26 (in B.U.R. 8 giugno 1982, n. 31) e 18 agosto 1989, n. 25 (in B.U.R. 30 agosto 1989, n. 35), è il seguente:

«Art. 17
Trasferimento degli abitati.

Per gli interventi a carico della Regione di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, da realizzarsi nei comuni di cui alla allegata tabella A) e dipendenti dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è disposto un finanziamento straordinario di lire 2.500.000.000.

Il procedimento relativo al trasferimento degli abitati resta regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Gli aventi diritto, in luogo del contributo di cui al primo comma lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, possono optare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, per le provvidenze di cui alla presente legge ed alle leggi concernenti precedenti eventi sismici.

Per le finalità di cui alla presente legge, le istanze di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, dovranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1989.

Nel caso di trasferimento degli abitati non si procede alla istruttoria congiunta di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. In tale ipotesi, il contributo anche per la parte concernente terremoti precedenti a quello del 19 settembre 1979, è concesso ai sensi della presente legge.

Nell'ipotesi di trasferimento degli abitati le spese tecniche, relative all'accertamento del danno, all'istruttoria delle domande, alla predisposizione del progetto di massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 e dei relativi strumenti urbanistici attuativi, sono finanziate con i fondi di cui al presente articolo ed erogati ai Comuni dietro presentazione della documentazione necessaria.

Nei Comuni di cui alla Tab. A) allegata alla presente legge il trasferimento degli abitati, oltre all'ipotesi di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è consentito altresì quando per motivate ragioni di ordine economico non risulti conveniente la ricostruzione degli abitati nello stesso sito.».

— Il testo dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (si veda le note all'art. 2), è il seguente:

«Art. 9
Cumulo.

Omissis.

2. Qualora sia stata autorizzata e finanziata la delocalizzazione temporanea dell'impresa in struttura mobile, al termine del periodo di delocalizzazione, la Giunta regionale stabilisce se rientrare nella disponibilità della stessa struttura o lasciarla all'impresa previa restituzione del trenta per cento del contributo assegnato allo scopo.

Omissis.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (si vedano le note all'art. 2):

«15.
Norma di copertura.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4.

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997 [n. 2694], del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997 [n. 2717], è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno

stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2, 4, 9, 12 e 15.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».